

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 luglio 2025, n. 422

Comune di Mola di Bari (Soggetto titolare) _ EOS SOC. COOP. SOCIALE (Soggetto Gestore) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e R.R. n. 5 del 21/01/2019 per un Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 denominato "ENEA" per n. 30 posti, ubicato nel Comune di Mola di Bari (BA) alla Via A. De Gasperi, n. 23

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."*

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...))*
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";
- **all'articolo 8**, *"1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento"*;
- **all'art. 29, commi 6**, che:
"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
 - a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
 - b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
 - c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
 - d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
 - e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
 - f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
 - g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
 - h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
 - i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
 - i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*
 - 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
 - 3) i requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale".*

In attuazione del predetto art. 29, in data 09/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 avente ad oggetto: "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per Disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019).

Il suddetto R.R. n. 5/2019, all'art. 9 comma 2 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede espressamente che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

- a. numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
- I. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili;
 - II. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili."

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto: "Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE", tenuto conto dei criteri stabiliti dalla DGR 2037, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, sono stati fissati i criteri di assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati, in via provvisoria, i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 190 del 09/06/2023**, notificata in data 19/06/2023, questa Sezione esprimeva "**parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Mola di Bari in relazione all'istanza presentata dal Sig. Giuseppe Colonna, in qualità di Sindaco del Comune di Mola di Bari – P.I. 00884000720- con sede in Mola di Bari via De Gasperi, 135-137, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, da realizzarsi nel Comune di Mola di Bari alla Via De Gasperi n. 23, per n. 30 posti;

con la **prescrizione** che il Sindaco del Comune di Mola trasmetta al Comune di Mola di Bari e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso - la **dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiara che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013;**

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. (...)"

In riscontro alla prescrizione imposta nella predetta DD n. 190/2023, con pec del 06/07/2023, acquisita al prot. n. AOO183/00100 del 07/07/2023, il Sindaco del Comune di Mola di Bari ha trasmesso la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 richiesta dalla Scrivente Sezione.

Con pec del 16/10/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 16399 del 17/10/2023, il Comune di Mola di Bari trasmetteva propria Determinazione n. 1944 del 13/10/2023 con cui rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per il Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 da realizzarsi nel Comune di Mola di Bari, in via A. De Gasperi n. 23.

Con istanza trasmessa via Pec allo scrivente Servizio in data 23/04/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 199618/2024, il Sig. Colonna Giuseppe, in qualità di Sindaco del Comune di Mola di Bari (P.I. 00884000720) ed in qualità di soggetto titolare, congiuntamente al Sig. Gallo Luigi, in qualità di legale rappresentante della società Coop.Soc. CSISE _P.I.03118850720 con sede in Bari via G. Petroni_ ed in qualità di soggetto gestore, trasmetteva a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo

il modello di domanda AUT 8 in forma associata allegato alla DGR n.2154 del 2019, (modello compilato e sottoscritto dal soggetto gestore e soggetto titolare), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, denominato "Enea" con dotazione di 30 posti, ubicata nel Comune di Mola di Bari, via A. De Gasperi n. 23.

Alla predetta istanza allegava la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione all'esercizio per una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili _ RR n.5/2019 formulata secondo il modello di domanda Aut 8 in forma associata allegato alla DGR n. 2154/2019;
- Determinazione n. 1944 del 13/10/2023 di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 rilasciata dal Comune di Mola di Bari;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 25/08/2023;
- Certificato di agibilità;
- Certificazione di agibilità e di idonea conformità urbanistica;
- Dichiarazione di non obbligatorietà del Certificato di Prevenzioni Incendi;
- Attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nella struttura;
- Dichiarazione di non presenza barriere architettoniche;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR445/2000 con cui il Sig. Gallo Luigi, in qualità di legale rappresentante della società Coop. Soc. C.S.I.S.E. onlus dichiarava: *"a) il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n.5/2019; b) l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Scarangella Antonio, nato (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'università di Bari il 16/04/1983 con specializzazione in Fisioterapia iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Bari; c) Che il personale da utilizzare sarà il seguente (...); d) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5, L.R. n.9/2017"*;
- Documento di identità del Sig. Gallo Luigi, in qualità di legale rappresentante della società Coop Soc. CSISE.

Con nota prot. n. 261039 del 31/05/2024, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, la scrivente Sezione, rilevata la necessità di acquisire ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ulteriore documentazione, chiedeva al Comune di Mola di Bari, in qualità di soggetto titolare ed alla società Consorzio Fra Cooperative Sociali Elpendù - Società Cooperativa, in qualità di soggetto gestore integrazione documentale ed al contempo, chiedeva al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari di effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso il Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "Enea" ubicato nel Comune di Mola di Bari in via A. De Gasperi n. 23, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per Centro diurno disabili, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

In riscontro alla suddetta richiesta di integrazione documentale, il Comune di Mola di Bari con pec del 13/09/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 443542, trasmetteva la seguente documentazione:

- Dichiarazioni, rese a sensi del DPR 445/2000, relative ai titoli professionali e non incompatibilità del personale;
- Curricula vitae;
- Proposte di assunzione dalla quale si rileva che alcune sono state stipulate tra il dipendente ed il Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù Srl., altri contratti di assunzione/trasformazione contratti/proroghe contratti che sono stati stipulati tra i dipendenti e EOS Società Cooperativa Sociale;
- Comunicazioni Unilav.

In riscontro alla predetta nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari con pec del 20/02/2025, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 93405, trasmetteva nota prot. n. 22912 del

20.02.2025 con cui comunicava l'esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali previsti dal RR n.5 del 2019 per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, rilasciando parere favorevole con la seguente motivazione: *"In riferimento alla nota n. 261039/2024 pervenuta a Questo Servizio in data 03/06/2024 rif. prot. 71806, con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, del Centro Diurno disabili, sito in Mola di Bari alla Via De Gasperi n. 23, di cui è titolare il Comune di Mola di Bari nella persona del Sindaco Protempore Colonna Giuseppe, e denominato "ENEA" con affidamento a soggetto gestore Società Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù e nello specifico alla Soc. Coop. Soc. CSISE con sede legale in Bari alla Via G. Petroni e legalmente rappresentata dal Sig. Gallo Luigi (...omissis...)"*

Unitamente alla predetta nota allegava la seguente documentazione:

- Scheda delle operazione di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio_ Centro diurno disabili (Allegato 2) comprensivo del Modulo A *"Requisiti minimi e specifici organizzativi"*; Modulo B - *"Requisiti strutturali generali"* e *"Requisiti strutturali minimi"* e Modulo C *"Esito delle verifiche effettuate"*;
- Relazione tecnica;
- Elaborati planimetrici;

Dalla disamina della documentazione trasmessa dal Dipartimento di prevenzione della ASL Bari alla scrivente Sezione emergeva quanto segue:

- L'ente titolare della struttura semiresidenziale di Centro Diurno Disabili denominata "Enea", da realizzarsi in Mola di Bari alla via A. De Gasperi n. 23, veniva individuato nel Comune di Mola di Bari, diversamente, quale **Ente gestore si indicava il "Consorzio Fra Cooperative Sociali Elpendù – Società Cooperativa" che, a sua volta, affidava la gestione della struttura in capo ad una delle sue cooperative consorziate, id est alla Soc. Coop. Soc. CSISE (con sede legale in Bari alla Via G. Petroni) il cui legale rappresentante è il Sig. Gallo Luigi;**
- Al verbale di sopralluogo trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari non veniva allegato né l'elenco riportante il nominativo di tutto il personale assunto e/o incaricato nel Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, con l'indicazione dei titoli di studio, delle qualifiche professionali, numero di iscrizione ai rispettivi Albi -ove prevista, tipologia di contratto (come richiesto nel Modulo A_ Tabella 1 dell'allegato 2), né tantomeno la documentazione obbligatoria prevista dal predetto allegato, esaminata ed acquisita in sede di verifica dal Dipartimento, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o incarico, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge.

Per le ragioni di cui sopra, con nota prot. n. 149490 del 21/03/25, la scrivente Sezione rappresentava che *"(...)* giova rammentare che:

- *l'art. 8, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che "Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune".*
- *l'art. 9, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che "L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.";*
- *la persona fisica o giuridica in capo a cui è rilasciato il provvedimento autorizzativo di una struttura sanitaria o socio-sanitaria è, dunque, l'unico soggetto legittimamente autorizzato alla gestione ed al funzionamento della stessa, non essendo possibile scindere la titolarità della struttura dalla gestione dell'attività;*

- infatti, nel sistema configurato dall'ordinamento, è il titolare/rappresentante legale del soggetto giuridico autorizzato ad essere responsabile dell'esercizio dell'attività e, quindi, delle eventuali relative inadempienze/violazioni, ed in capo allo stesso soggetto sono comminate le sanzioni, amministrative e pecuniarie;
- inoltre, il possesso dei requisiti normativamente previsti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, l'assenza di cause di decadenza/revoca nonché la permanenza dei predetti requisiti sono verificabili esclusivamente in capo al soggetto giuridico autorizzato all'esercizio, il quale deve coincidere con il gestore dell'attività sanitaria, dal momento che non sarebbe sottoponibile a controllo/responsabilità ai predetti fini un soggetto terzo (di cui l'Amministrazione potrebbe anche ignorare l'identità, ad esempio, nell'ipotesi di successione di diverse consorziate nella gestione dell'attività sanitaria) rispetto al provvedimento di autorizzazione all'esercizio;
- dunque, l'art. 9 della L.R. n.9 del 2017, sancisce sotto il profilo dell'autorizzazione all'esercizio, il divieto di esternalizzare la gestione della struttura a soggetti terzi. Pertanto, nella fattispecie de qua il soggetto gestore, individuato dal Comune di Mola di Bari, in qualità di Ente Titolare, non può esternalizzare la gestione dell'attività sanitaria ad una delle sue cooperative consorziate, come si evince dagli esiti trasmessi dal Dipartimento in oggetto. Inoltre, dall'integrazione documentale trasmessa dal Comune di Mola di Bari alla scrivente Sezione con pec del 13/09/2024 risulta, che le proposte di assunzione sono state stipulate tra il dipendente ed il Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù Scrl., invece altri contratti di assunzione/trasformazione contratti/proroghe contratti sono stati stipulati tra i dipendenti e EOS Società Cooperativa Sociale.
- A tal proposito, si comunica che l'eventuale provvedimento di autorizzazione all'esercizio del CD Disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "Enea" sito in Mola di Bari alla via A. De Gasperi n. 23 verrà rilasciato con indicazione del solo Ente Titolare, vale a dire il Comune di Mola di Bari e dell'Ente Gestore che sarà stato individuato e che assumerà qualsiasi responsabilità per la gestione della struttura e potrà esternalizzare esclusivamente il servizio mensa, il servizio lavanderia ed il servizio pulizia, fermo restando che tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 dovrà essere assunto direttamente in capo all'Ente gestore individuato." e chiedeva entro 7 giorni dalla notifica:
 - "1. Al Sindaco del Comune di Mola Bari** (in qualità di Ente Titolare del Centro diurno): di comunicare l'Ente Gestore a cui si affidava la gestione dell'attività di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 in Mola di Bari alla Via A. De Gasperi n. 23;
 - 2. Al Gestore individuato dal Comune:** di trasmettere al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI la seguente documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale assunto e/o incaricato nel Centro diurno disabili di cui al RR. n.5/2019 in ordine al possesso dei titoli di studio, delle qualifiche professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, del CCNL applicato, del monte ore;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o incarico, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel centro diurno disabili_ RR n. 5/2019;
- Comunicazione Unilav;

- 3. al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI:** di fornire un nuovo parere alla luce della documentazione una volta acquisita.

Con pec del 11/04/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 193263, il Comune di Mola di Bari trasmetteva alla scrivente Sezione nota con cui comunicava che la Società Cooperativa Sociale EOS (P. IVA 07104930727) con sede legale in via Pisa n. 35 in Gravina in Puglia (Ba) è l'ente gestore a cui è stata affidata la gestione dell'attività di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "Enea" sito in Mola di Bari in via A. De Gasperi n. 23. Alla predetta nota veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda allegato Aut-8 in forma associata alla DGR 2154/2109 dal Sig. Colonna Giuseppe, in qualità di legale rappresentante del Comune di Mola di Bari (Soggetto titolare) e dal Sig. Nicola Buonamassa, in qualità di legale rappresentante di EOS Società Cooperativa Sociale (Soggetto gestore), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Centro diurno disabili di cui al RR n.5 del 2019 denominato "Enea" per n. 30 posti sito in Mola di Bari, in via A. De Gasperi n. 23;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con cui il Sig. Nicola Buonamassa, in qualità di legale rappresentante di SOC.COOP.SOCIALE EOS dichiarava *"a) di essere in possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019; b) L'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Amendolara, nato a omissis il 08/08/1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 02/04/1982 con specializzazione in Fisiopatologia Respiratoria e Fisiokinesiterapia, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Bari al n. 6767; c) Che il personale in servizio presso la struttura sarà il seguente (...); d) L'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5, LR n.9/2017."*

Con successiva pec del 14/04/2025, il Comune di Mola di Bari riscontrava la suddetta nota prot. n. 149490 del 21/03/25, trasmettendo la documentazione richiesta, acquisita dal soggetto gestore EOS Società Cooperativa Sociale.

Con pec del 14/05/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 259751 in data 16/05/2025, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari riscontrava la predetta nota prot. n. 149490 del 21/03/25 trasmettendo propria nota prot. 60691 del 14/05/2025, riportante quanto segue: *"preso atto della nota trasmessa dal Comune di Mola di Bari, tenuto conto del parere espresso da questo Servizio in data 20/02/2025, di cui nota prot. 22912, per gli aspetti di verifica dei requisiti strutturali generali, tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi, [...], si conferma quanto riportato nell'allegato 2 della scheda Regionale, delle operazioni di verifica dei requisiti di Centro Diurno disabili, con integrazione documentale specifica relativa agli aspetti organizzativi [...], a conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti per l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto; **Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (mod. B), tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) di Centro Diurno disabili di cui il R.R. n. 5/2019 per una ricettività di a) n. 30 posti [...]***

Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Amendolara Francesco, nato (...) in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Univ. Studi di Bari in data 02/04/1982 e specializzazione in Fisiopatologia Respiratoria e Fisiokinesiterapia, conseguita presso Univ. Studi di Bari nell'anno 1998".

Alla predetta nota allegava la seguente documentazione:"

- Elenco nominativo del personale operante nella struttura in oggetto;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei titoli professionali e non incompatibilità del personale assunto;
- Copia contratti del personale lavorante e relative comunicazioni UNILAV;
- Dichiarazione dei titoli ed accettazione di incarico del Responsabile Sanitario;
- Planimetria del progetto di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019."

Posto quanto sopra, si propone di

- rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esercizio a:

Ente Titolare: Comune di Mola di Bari (P.IVA 00884000720)

Rappresentante Legale: Sindaco pro-tempore Sig. Colonna Giuseppe

Ente Gestore: EOS Società Cooperativa Sociale (P.IVA 07104930727)

Rappresentante Legale: Sig. Buonomassa Nicola

Sede legale del soggetto Gestore: Via Pisa, 35 Gravina in Puglia (BA)

Attività: Centro Diurno Disabili di cui al RR 5 del 2019

Sede operativa: Via A. De Gasperi, n.23 – Mola di Bari (BA)

Denominazione: “ENEA”

N. posti autorizzati: 30 posti di Centro Diurno disabili di cui al RR n.5/2019

Responsabile sanitario: Dott. Amendolara Francesco, nato il [...], laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 02/04/1982, con specializzazione in Fisiopatologia Respiratoria e Fisiokinesiterapia conseguita presso l'Università degli Studi di Bari il 26/05/1989, iscritto presso l'ordine dei medici della Provincia di Bari al n. 6767 dal 10/12/1982;

Con la **PRECISAZIONE** che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Mola di Bari, unitamente al legale rappresentante di EOS Società Cooperativa Sociale, sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante del Comune di Mola di Bari, unitamente al legale rappresentante di EOS Società Cooperativa Sociale, sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. l'autorizzazione all'esercizio a:

Ente Titolare: Comune di Mola di Bari (P.IVA 00884000720)

Rappresentante Legale: Sindaco pro-tempore Sig. Colonna Giuseppe

Ente Gestore: EOS Società Cooperativa Sociale (P.IVA 07104930727)

Rappresentante Legale: Sig. Buonamassa Nicola

Sede legale del soggetto Gestore: Via Pisa, 35 Gravina in Puglia (BA)

Attività: Centro Diurno Disabili di cui al RR 5 del 2019

Sede operativa: Via A. De Gasperi, n.23 – Mola di Bari (BA)

Denominazione: "ENEA"

N. posti autorizzati: 30 posti di Centro Diurno disabili di cui al RR n.5/2019

Responsabile sanitario: Dott. Amendolara Francesco, nato il [...], laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 02/04/1982, con specializzazione in Fisiopatologia Respiratoria e Fisiokinesiterapia conseguita presso l'Università degli Studi di Bari il 26/05/1989, iscritto presso l'ordine dei medici della Provincia di Bari al n. 6767 dal 10/12/1982;

Con la **PRECISAZIONE** che:

- I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Mola di Bari, unitamente al legale rappresentante di EOS Società Cooperativa Sociale, sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante del Comune di Mola di Bari, unitamente al legale rappresentante di EOS Società Cooperativa Sociale, sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

- di notificare il presente provvedimento:
- **al Comune di Mola di Bari**

(servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it);

- **al legale rappresentante del Comune di Mola di Bari**
(sindaco.comune.moladibari@pec.it);
- **alla EOS Società Cooperativa Sociale**

(eoscoop@pec.buffetti.it);

- **al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari**

(dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it),

(sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP – Legge Regionale n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Edoardo Loiodice

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro